

Allegato n. 1 alla deliberazione di Assemblea n. 25 del 10/10/2018

Modifiche allo Statuto dell'Unione dei Comuni del Barigadu di adeguamento alla L.R. 4 febbraio 2016, n. 2

TESTO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE PROPOSTE

CAPO I – ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 – Natura dell'Unione

1. I Comuni di ARDAULI, BIDONI, BUSACHI, FORDONGIANUS, NEONELI, NUGHEDU SANTA VITTORIA, SAMUGHEO, SORRADILE, ULA TIRSO, si costituiscono in Unione di Comuni ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 12 del 02/08/2005 e dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
2. **L'Unione è un ente locale con autonomia normativa, organizzativa, finanziaria e potestà statutaria e regolamentare**, per lo svolgimento e l'esercizio delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni associati.

Art. 2 – Denominazione e sede

1. L'Unione assume la denominazione di **UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU**.
2. L'Unione ha sede legale in Busachi, loc. Giolantine **con ingresso principale dalla Via Brigata Sassari n. 1** (ex sede Comunità Montana n. 15 del Barigadu).
3. L'Assemblea **dei Sindaci** potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) **e**, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro comune.
4. I suoi organi ed uffici possono riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, ricompresi nell'ambito del territorio dell'Unione dei Comuni.

Art. 3 – Finalità dell'Unione

In relazione alle funzioni trasferite, l'Unione persegue le seguenti finalità:

1. promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono gestendo con efficienza ed efficacia l'intero territorio e mantenendo in capo ai singoli Municipi la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.
2. perseguire l'autogoverno e promuovere lo sviluppo delle Comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento e al miglioramento economico, sociale e culturale dei Comuni appartenenti all'Unione.
3. rappresentare le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, tenendo conto delle rispettive vocazioni e peculiarità dei singoli Comuni aderenti.
4. concorrere alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della provincia di Oristano, della regione Sardegna, dello Stato e dell'Unione Europea. Provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva finalistica di cui al precedente comma.
5. **Per una migliore organizzazione dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in relazione al particolare contesto territoriale, l'Unione può prevedere la gestione delle funzioni e dei servizi per sub ambiti territoriali. Con successiva modifica statutaria, qualora l'Unione intenda avvalersi di tale possibilità, verranno definite le modalità organizzative, l'articolazione territoriale e il numero dei comuni costituenti il sub-ambito territoriale.**

Art. 4 – Oggetto

1. Possono essere affidate all'Unione dei Comuni del Barigadu, le competenze concernenti le seguenti funzioni e compiti:

- I. amministrativi, di gestione e di controllo, formazione del personale, catasto;
- II. tecnico-urbanistici, gestione del territorio e dell'ambiente, protezione civile e barracelli, piani urbanistici intercomunali, programmi di edilizia residenziale pubblica locale, piani di edilizia economico-popolare, gestione dei rifiuti solidi urbani e servizi rivolti alle attività produttive;
- III. polizia locale e vigilanza urbana;
- IV. culturali, scolastici e servizi bibliotecari;
- V. impianti sportivi;
- VI. socio assistenziali;
- VII. sviluppo economico e Piani insediamenti produttivi;
- VIII. servizio programmazione economico – finanziaria;
- IX. servizio personale comunale, dei cantieri e lavori in economia;
- X. servizio dei tributi comunali;
- XI. servizio statistica;
- XII. servizio pubbliche relazioni e comunicazioni;
- XIII. servizio segreteria generale;
- XIV. nucleo di valutazione del personale e del controllo interno di gestione;
- XV. servizio legale e difensore civico;
- XVI. servizi cimiteriali;
- XVII. servizi turistici e promozione del territorio;
- XVIII. servizio Sportello Unico Attività Produttive **ed Edilizia (SUAPE)**;

Art. 5 – Adesione di nuovi Comuni

1. I Comuni che intendono aderire all'Unione dopo la sua costituzione, presentano richiesta scritta con allegata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza dei consiglieri che lo compongono.
2. **La richiesta deve essere approvata dall'Assemblea dei Sindaci, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 e dall'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), senza necessità che la stessa venga approvata**

dal consigli comunali dei partecipanti.

Art. 6 – Durata

1. L'Unione dura fino a quando i Comuni che la compongono ne dispongano lo scioglimento, con deliberazione di ogni Consiglio Comunale e, comunque, fino a quando a comporla siano almeno 1/3 dei comuni facenti parte.

Art. 7 – Recesso

1. Ogni comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di ottobre ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. Nell'ipotesi di recesso di alcuni dei Comuni la gestione dei servizi e del personale demandati all'Unione è riaffidata ai recedenti;
4. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti e del personale facenti capo all'Ente soppresso.
5. I termini e l'accadimento di cui ai commi due e tre debbono, in ogni caso, consentire la possibilità della iscrizione a bilancio, dei singoli comuni, degli stanziamenti relativi alle funzioni e/o servizi riassunti nonché consentire il rispetto dei termini di legge per l'adozione delle deliberazioni delle tariffe ed aliquote d'imposta e, comunque, di quanto previsto dal T.U. n. 267/2000.
6. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta da un esperto nominato **dalla Giunta** dell'Unione, da un esperto nominato dalla Giunta del Comune/i interessato/i e da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente.

Art. 8 – Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze è deliberato dai Comuni e si perfeziona mediante una deliberazione assembleare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.
2. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali rapporti.
3. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'Unione medesima, si procede di norma mediante conferenze di servizi, presiedute da un rappresentante dell'Unione, ovvero, in caso di sua inerzia protratta per 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del Comune che l'ha inoltrata.
4. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più dei Comuni relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 6 del precedente articolo 7.

CAPO II – Gli organi di rappresentanza, di amministrazione e di gestione.

Art. 9 – Gli organi

1. Sono organi dell'Unione **dei Comuni**:
 - a) L'Assemblea **dei Sindaci (A.d.S.)**;
 - b) **La Giunta dell'Unione (G.U.)**;
 - c) Il Presidente.

Art. 10 – L'Assemblea dei Sindaci (A.d.S.)

1. L'Assemblea **dei Sindaci** è l'organo istituzionale dell'Unione **dei Comuni**, rappresentativa degli Enti associati.
2. L'Assemblea **dei Sindaci** determina gli indirizzi generali dell'attività ed esercita il controllo sull'amministrazione e la gestione dell'Unione.

Art. 11 - Composizione

1. L'Assemblea **dei Sindaci** è formata **dai Sindaci dei comuni associati o da un loro delegato, scelto tra i consiglieri comunali. Il Sindaco può farsi rappresentare in forma permanente per tutta la durata del mandato elettorale (in tal caso la delega andrà formalizzata con apposita deliberazione consiliare), oppure in forma temporanea per le singole riunioni mediante delega da assegnare ad un proprio assessore o consigliere comunale.**
2. Al suo interno l'Assemblea **dei Sindaci** elegge **la Giunta dell'Unione**, formata da non più di quattro elementi oltre il Presidente. Le indennità del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione non possono superare rispettivamente, quelle del Sindaco e degli Assessori del Comune più popoloso facente parte dell'Unione. **Per effetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, della L.R. n. 2/2016, le cariche degli Organi dell'Unione sono esercitate a titolo gratuito.**
3. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti dell'Assemblea **dei Sindaci** sono regolate dalla legge;
4. L'espressione di voto in assemblea è paritaria.

Art. 12 – Funzionamento

1. Il funzionamento dell'Assemblea **dei Sindaci** è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 13 – Competenze dell'assemblea

1. L'Assemblea **dei Sindaci** determina gli indirizzi generali dell'Unione ispirandosi alle necessità ed agli interessi dei Comuni aderenti ed ai fini statutari. In particolare compete all'Assemblea:
 - a) **L'elezione** del Presidente;
 - b) L'elezione della Giunta dell'Unione;**
 - c) La nomina dei revisori dei conti;
 - d) L'approvazione degli indirizzi, dei programmi e dei criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari e le disposizioni relative al patrimonio comune;
 - e) L'approvazione del Bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto della gestione;
 - f) L'approvazione degli atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;
 - g) L'approvazione degli accordi con altri Enti Locali e soggetti diversi per l'estensione dei servizi;
 - h) **La richiesta di adesione di nuovi enti.**
 - i) La determinazione delle modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione;
 - j) L'esercizio, nei confronti degli altri organi dell'Unione di tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale nei confronti degli Enti ausiliari.
 - k) Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, atti fondamentali, L.R. N. 12/2005.
2. "L'Assemblea si impegna, a costituire le proprie rappresentanze, nell'ambito dei nuovi organismi preposti alla programmazione dei finanziamenti comunitari".

Art. 14 – Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea **dei Sindaci** sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, la pubblicazione e il controllo.
2. **L'Assemblea dei Sindaci è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e** le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Le deliberazioni sono assunte di norma con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti valutazioni sulle persone, ove non sia diversamente previsto, sono assunte con voto segreto.
4. Apposito regolamento, per quanto non espressamente previsto, stabilisce le modalità di organizzazione delle sedute dell'Assemblea **dei Sindaci**.
5. Alle sedute dell'Assemblea **dei Sindaci** partecipa il **dirigente apicale**, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Art. 15 – Presidenza dell'Assemblea dei Sindaci

1. **L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Presidente dell'Unione e in sua assenza dal Vice Presidente o in assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo dal componente più anziano di età.**

Art. 16 - Giunta dell'Unione (G.U.)

1. **La Giunta dell'Unione** è l'organo di amministrazione dell'Unione al quale spetta dare attuazione agli indirizzi generali determinati dall'Assemblea **dei Sindaci**.
2. **La Giunta dell'Unione** è formata da non più di quattro componenti, oltre il Presidente, **in modo da assicurare adeguata rappresentanza dei comuni e adeguata rappresentanza di genere, tenuto conto della composizione dell'Assemblea dei Sindaci**.
3. I componenti della **Giunta dell'Unione** devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale.
4. **La Giunta dell'Unione** così **costituita** dura in carica 5 (cinque) anni, salvo diverse pattuizioni all'atto dell'elezione.
5. I componenti della **Giunta dell'Unione** durano in carica per tutto il tempo del loro mandato amministrativo.
6. I componenti della **Giunta dell'Unione** durano in carica, in ogni caso, fino all'insediamento dei loro successori. I singoli **componenti**, che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

Art. 17 – Competenze della Giunta dell'Unione

1. **La Giunta dell'Unione**, per il conseguimento dei fini statutari dell'Unione, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'Assemblea **dei Sindaci** e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del **dirigente apicale**, e dei responsabili degli Uffici e dei Servizi.

Art. 18 – Adunanze e deliberazioni della Giunta dell'Unione

1. L'attività **della Giunta dell'Unione** è collegiale;
2. **La Giunta dell'Unione** viene convocata dal Presidente dell'Unione.
3. **La Giunta dell'Unione** delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati a maggioranza assoluta dei voti.
4. Alle deliberazioni **della Giunta dell'Unione** si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e **dal Dirigente Apicale**.

Art. 19 – Il Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione dei Comuni è il legale rappresentante dell'Ente, assicura il raccordo tra l'Assemblea **dei Sindaci** e la **Giunta dell'Unione**. **Sceglie il Vice Presidente tra i Sindaci dei comuni associati, convoca e presiede l'Assemblea dei Sindaci e la Giunta dell'Unione, sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali** e assicura l'unità dell'attività dell'Unione.

2. Il Presidente adotta tutti gli atti e assume le determinazioni concernenti l'amministrazione dell'Unione, che gli sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. In ogni caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 20 - Vicepresidente

1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei comuni associati componenti la Giunta dell'Unione e svolge i compiti previsti dal comma 3 del precedente art. 19.
2. La carica di Vice Presidente ha una durata pari a quella del Presidente, salvo revoca da parte del Presidente che lo ha nominato o di non coincidenza col mandato elettorale del comune in cui riveste la carica di amministratore.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi di legge.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal più anziano di età.

Art. 21 – Prerogative e responsabilità

1. Ai componenti degli Organi dell'Unione, per quanto riguarda aspettative, permessi e indennità, si applicano le disposizioni delle normative vigenti.
2. Agli stessi si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità per gli Amministratori degli enti locali.

CAPO III – Organi gestionali – Strutture e uffici

Art. 22 – Principi e criteri generali

1. L'Unione modella l'organizzazione dei servizi e del personale ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare la propria azione all'efficienza ed all'efficacia.
2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti. In ogni caso essa si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre la dirigenza è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, e della correttezza ed efficienza della gestione.
3. L'Unione favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo criteri di economicità.
4. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le regole del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando i compiti attribuiti ai responsabili dei servizi.
5. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione, nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci.

Art. 23 - Personale

1. L'Unione dei Comuni provvede alla determinazione della propria dotazione organica e all'organizzazione e gestione del personale, assicurando progressivi risparmi di spesa attraverso appropriate misure di razionalizzazione organizzativa.
2. L'Unione di Comuni assume il personale necessario allo svolgimento dei servizi nell'ambito delle funzioni attribuite all'Unione.
3. L'Unione dei Comuni si avvale dell'opera del personale dipendente assunto direttamente, oppure trasferito, comandato o distaccato dai Comuni che ne fanno parte, con le modalità stabilite dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. L'Unione deve avvalersi, prioritariamente, della collaborazione di personale dipendente, comandato o in convenzione proveniente dai Comuni che ne fanno parte, con le modalità e i criteri che saranno stabiliti nel Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme vigenti.
5. L'Unione può avvalersi della collaborazione di personale esterno, o di collaborazioni, con le forme e nei limiti stabiliti dalle vigenti normative.
6. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione funzioni locali.
7. Nei casi di scioglimento dell'Unione, di revoca di adesione, di cessazione di servizi o funzioni gestite, il personale in servizio presso l'Unione rientra automaticamente nei ruoli dei rispettivi Enti di appartenenza, conservando il trattamento economico fisso e continuativo acquisito nell'Unione. Tale diritto è esteso anche a tutto il personale a tempo determinato, assegnato ai servizi afferenti alla funzione trasferita, limitatamente al tempo indicato nel contratto di assunzione.
8. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 7, il rientro automatico del personale opera anche per il personale con categoria superiore o posizione economica di sviluppo superiore a quella posseduta dalla data del trasferimento, acquisite per effetto di processi di valorizzazione e riqualificazione ad opera dell'Unione.
9. In caso di scioglimento, la procedura di cui al comma 7 ultimo periodo è estesa al personale assunto direttamente dall'Unione, secondo criteri stabiliti in apposito accordo sindacale sottoscritto fra le parti precedentemente allo scioglimento.
10. In caso di recesso da parte di uno o più comuni dall'Unione e/o dalla gestione associata della funzione, la capacità di spesa del personale eventualmente ceduta in quota e utilizzata dall'Unione rimane in capo all'Unione medesima.

Art. 24 - Il Dirigente apicale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 "Organizzazione e funzionamento", comma 5, della L.R. 4 febbraio 2015 n. 2, l'Unione nomina un dirigente apicale scelto:
 - a) in sede di prima applicazione, prioritariamente tra i dirigenti delle province costituite a seguito del riassetto di cui alla L.R. 2 gennaio 1997 n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), ivi comprese quelle soppresse e tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali in servizio e tra i dirigenti di ruolo delle Comunità Montane; quindi, tra coloro che abbiano svolto le funzioni di segretario di Unioni di Comuni o di Comunità Montana per almeno cinque anni negli ultimi dieci;
 - b) a regime, tra i dirigenti degli enti locali previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 3), della legge 7 agosto 2015 n. 124.

2. Fino all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento nazionale della dirigenza pubblica, ove sia prevista e disciplinata la figura del Dirigente Apicale degli Enti Locali, l'efficacia del 1° comma è rinviata e il Presidente dell'Unione si avvale di uno dei segretari dei comuni associati, i cui compiti sono quelli di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Il dirigente apicale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
4. Il dirigente apicale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
5. Al dirigente apicale vengono attribuite le funzioni e le responsabilità della dirigenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
6. In alternativa l'incarico per le funzioni di segretario può essere affidato ai dipendenti dei comuni aderenti che abbiano competenza e professionalità, con almeno 5 anni di esperienza di responsabile del settore amministrativo.
7. Il dirigente apicale, inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea dei Sindaci e della Giunta dell'Unione e ne cura la verbalizzazione;
 - b) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

Art. 25 - I Responsabili dei Servizi

1. I Responsabili dei Servizi sono nominati dal Presidente, con le modalità previste per i comuni e sono responsabili della gestione dei procedimenti nelle materie di competenza, nei limiti previsti dalla legislazione vigente per i comuni; attuano nella gestione amministrativa i principi di responsabilità del procedimento, di trasparenza ed accesso agli atti da parte di tutti i soggetti coinvolti, di tutela della riservatezza, di massima semplificazione delle procedure, di interazione costante con il dirigente apicale, con il Presidente e gli organi di governo.

Art. 26 – Incompatibilità e responsabilità.

1. A tutto il personale dipendente è inibito l'esercizio di altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato.
2. Il **Dirigente Apicale** e il personale dell'Unione sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti dagli enti locali.

CAPO IV – Gestione – Finanza e contabilità.

Art. 27 – Attività gestionale dell'Unione

1. La gestione dell'Unione deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.
2. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
3. Il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei risultati dell'attività istituzionale e dei fenomeni gestionali.
4. All'Unione si applicano le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs n. 267/2000 e alla L.R. N. 12 del 2005.

Art. 28 – Patrimonio

1. L'Unione ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi derivanti da conferimenti degli EE.LL. associati, da trasferimenti da Provincia, Regione, Stato e Comunità Europea e/o da altri enti e da acquisizioni successive.
2. I beni dell'Unione sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
3. È demandato all'Assemblea **dei Sindaci** l'approvazione dell'apposito Regolamento di contabilità che disciplina altresì le modalità di conferimento delle risorse da parte dei singoli enti.

Art. 29 – Trasferimenti per partecipazione alle spese

1. L'Unione, ove non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con mezzi propri, provvede a ripartire le spese sugli enti aderenti in parti uguali.
2. Per i servizi associati l'Unione provvede a ripartire le relative spese secondo le linee guida stabilite dall'Assemblea **dei Sindaci**.
3. Gli enti aderenti hanno l'obbligo di versare alla tesoreria dell'Unione, a trimestri anticipati, comunque entro il primo mese di ciascun trimestre, una quota pari ad un quarto della somma dovuta e iscritta nel bilancio preventivo approvato.

Art. 30 – Contratti e appalti

1. Il regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste per le aziende speciali e dei principi fissati dalla normativa di settore.
2. Il regolamento determina, inoltre, la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia.

CAPO V – Vigilanza e controllo

Art. 31 – Rimozione e sospensione

1. I componenti dell'Assemblea **dei Sindaci e della Giunta dell'Unione** possono essere rimossi e sospesi dalla carica, nei casi e con le forme previste dalla legge.

Art. 32 – Raccordo con gli Enti

1. L'Unione, al fine di assicurare una costante informazione sulla propria attività, trasmette agli Enti associati copia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea **dei Sindaci e della Giunta dell'Unione**. Rende, inoltre, possibile la vigilanza degli Enti aderenti mediante formali comunicazioni o consultazioni, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo.
2. Il Presidente è tenuto a fornire, secondo le modalità stabilite dal regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai Consiglieri degli enti aderenti, al fine di consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Art. 33 – Interventi degli Amministratori

1. I componenti dell'Assemblea **dei Sindaci e della Giunta dell'Unione** hanno diritto a ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del proprio mandato.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti al segreto, nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

Art. 34 – Revisione economica e finanziaria

1. L'Assemblea **dei Sindaci** dell'Unione elegge l'Organo di Revisione contabile secondo le procedure di cui al D.Lgs 267/2000.
2. L'Organo di Revisione è scelto ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge. Dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile per una sola volta.
3. L'Organo di Revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di governo.
4. L'Organo di Revisione collabora con l'Assemblea **dei Sindaci** nelle funzioni di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del Regolamento di Contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo dell'Unione e delle sue istituzioni.
5. L'Organo di Revisione risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea **dei Sindaci**.

CAPO VI – TRASPARENZA – ACCESSO – PARTECIPAZIONE

Art. 35 – Trasparenza

1. L'Unione uniforma la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici e ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.
2. L'Unione, allo scopo di favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di Comunicazione consentono.

Art. 36 – Albo delle pubblicazioni

1. L'Unione ha un albo per le pubblicazioni degli atti, che per disposizione di legge debbono essere tempestivamente portati a conoscenza del pubblico.
2. **Le deliberazioni sono pubblicate non oltre dieci giorni dalla loro adozione o, in caso di immediata eseguibilità, non oltre sette giorni dalla loro adozione, per quindici giorni consecutivi, salvo termini più ampi stabiliti da specifiche disposizioni di legge.**
3. L'Unione deve garantire la massima accessibilità degli atti a tutti i cittadini.

Art. 37 – Accesso e informazione

1. L'avvio del procedimento amministrativo, ove non siano riscontrabili esigenze di particolare celerità da evidenziare nel provvedimento, deve essere comunicato ai diretti interessati e a coloro ai quali esso possa arrecare indirettamente pregiudizio.
2. I cittadini, portatori di interessi pubblici e privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, nonché i proprietari di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Essi possono prendere visione, salvo i casi di divieto previsti dalla legge, dei relativi atti e presentare memorie scritte e documenti, che l'Unione è tenuta a valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
3. Il regolamento, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi.
4. Il regolamento, inoltre: determina i tempi di ciascun tipo di procedimento, individua, per ciascun provvedimento di competenza, il responsabile del procedimento e la sua durata massima; determina il tempo entro il quale i soggetti interessati possono formulare osservazioni e l'amministrazione pronunciarsi; indica il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale;
5. L'amministrazione, in accoglimento delle osservazioni proposte, presentate ai sensi del secondo comma, può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, perseguendo in ogni caso il pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale. Le modalità di tali accordi sono disciplinate dalla legge.

Art. 38 - Partecipazione

1. L'Unione, con l'adozione di appositi provvedimenti, fissa le modalità per la verifica della qualità dei servizi erogati, prevedendo ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti.
2. L'Unione, a tal fine, è impegnato:
 - a) Ad assicurare che sia data tempestiva risposta scritta ai reclami degli utenti;
 - b) A promuovere assemblee o incontri richiesti da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte intese ad assicurare la migliore gestione dei servizi.
 - c) A predisporre pubblicazioni divulgative al fine di illustrare ai cittadini i dati essenziali delle attività dell'Unione e le modalità di fruizione dei servizi.
3. L'Unione, periodicamente predispone, avvalendosi, ove ritenuto necessario, di enti e istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e

studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utenza. I risultati delle predette ricerche sono comunicati agli enti associati.

Art. 39 – Associazionismo e volontariato

1. L'Unione, nell'esercizio delle attività di sua competenza, può avvalersi della collaborazione, in particolare nei settori della prevenzione, delle associazioni di volontariato, al fine di migliorare la qualità dei servizi forniti, di offrire nuovi servizi, di diminuire i costi di gestione.

CAPO VII – Norme finali e transitorie

Art. 40 – Organi di governo

1. L'Unione diviene operativa a seguito dell'elezione dei suoi organi.

Art. 41 – Atti regolamentari

1. Sino all'emanazione dei propri regolamenti, l'Unione applica le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
2. **La Giunta dell'Unione** è incaricato di presentare **all'Assemblea dei Sindaci**, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta per l'adozione dei regolamenti.

Art. 42 – Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Fino all'adozione della dotazione organica dell'Unione, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni, si ricorre all'utilizzazione del personale degli enti aderenti nell'ambito delle funzioni attribuite all'Unione.
2. Per la gestione dell'esercizio corrente e fino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2008, i singoli Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese stabilendo con apposito atto termini, modalità, ente gestore ed annessa tesoreria.
3. In attesa che l'Ente possa dotarsi di un assetto e di un organico compiutamente definito, il Presidente attribuisce in capo al **Dirigente Apicale** dell'Unione le competenze dei titolari degli uffici dell'Unione.

Art. 43 – Primi adempimenti e trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze all'Unione da parte dei singoli Comuni, unitamente alle relative risorse finanziarie e personali, è disposto secondo quanto stabilito dall'art. 8 con atti del Consiglio Comunale.

Art. 44 – Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme Regolamentari Comunali incompatibili

1. L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla legge ai Comuni.
2. La regola di cui al precedente comma ha efficacia dal momento in cui assumono esecutività gli atti dell'Unione deputati a surrogarli.

Art. 45 – Affidamento del servizio di tesoreria

1. Nella fase transitoria e fino alla data di definizione della gara, il servizio verrà affidato provvisoriamente al tesoriere del Comune di Busachi.

Art. 46 – Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto

1. **Le modifiche dello statuto sono approvate dall'assemblea dei sindaci con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei comuni.**
2. **Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dall'Assemblea dei Sindaci, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 e dall'art. 32 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), senza necessità che le stesse vengano approvate dai rispettivi consigli dei comuni partecipanti.**
3. Con periodicità almeno biennale il Consiglio dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua Comunità, nonché alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.

ART. 47 – Controversie

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Unione e uno dei Comuni associati vertente su diritti soggettivi sarà deferita alla decisione di un arbitro unico scelto dalle parti tra magistrati amministrativi, contabili e Avvocati dello Stato.
2. In caso di mancato accordo la scelta sarà deferita al Presidente del Tribunale di Oristano.
3. L'arbitro deciderà secondo equità con lodo non impugnabile.

Art. 48 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, all'Unione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Art. 49 – Entrata in vigore

Il presente **STATUTO** esplica i propri effetti, una volta stipulato l'atto costitutivo e previa pubblicazione per **30** (trenta) giorni sul B.U.R.A.S. e all'albo Pretorio dei Comuni costituenti l'Unione.